



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 2.3.1995 e modificato con
deliberazioni C.C. n. 9 del 31.3.1998, n. 28 del 21.5 2002, n.30 del 23.08.2011
e n.30 del 02.09.2015

INDICE SISTEMATICO

Parte I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 – Regolamento - Finalità</i>	<i>p. 7</i>
<i>Art. 2 – Interpretazione del regolamento</i>	<i>p. 7</i>
<i>Art. 3 – Durata in carica del Consiglio</i>	<i>p. 8</i>
<i>Art. 4 – La sede delle adunanze</i>	<i>p. 8</i>

Capo II – IL PRESIDENTE

<i>Art. 5 – Presidenza delle adunanze</i>	<i>p. 9</i>
<i>Art. 6 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta Comunale</i>	<i>p. 9</i>
<i>Art. 7 – Compiti e poteri del Presidente</i>	<i>p.9</i>

Capo III – I GRUPPI CONSILIARI

<i>Art. 8 – Costituzione</i>	<i>p. 10</i>
<i>Art. 9 – Conferenza dei Capi gruppo</i>	<i>p. 11</i>

Capo IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

<i>Art. 10 – Costituzione e composizione</i>	<i>p. 12</i>
<i>Art. 11 – Presidenza e convocazione delle Commissioni</i>	<i>p. 13</i>
<i>Art. 12 – Funzionamento delle Commissioni</i>	<i>p. 14</i>
<i>Art. 13 – Funzioni delle Commissioni</i>	<i>p. 14</i>
<i>Art. 14 – Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute</i>	<i>p. 15</i>

Capo V – COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI O COMMISSIONI DI INDAGINE

<i>Art. 15 – Commissioni d'inchiesta</i>	<i>p. 16</i>
--	--------------

Art. 16 – Commissioni di studio p. 17

Capo VI – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 – Designazione e funzioni p. 18

PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – NORME GENERALI

Art. 18 – Riserva di legge p. 18

Capo II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 – Entrata in carica – Convalida p. 19

Art. 20 – Dimissioni p. 19

Art. 21 – Decadenza e rimozione dalla carica p. 20

Art. 22 – Sospensione dalle funzioni..... p. 21

Capo III – DIRITTI

Art. 23 – Diritto d’iniziativa p. 21

Art. 24 – Dir. di presentazione di interrogazioni e mozioni p. 22

Art. 25 – Richiesta di convocazione del Consiglio p. 23

Art. 26 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi p. 23

Art. 27 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti..... p. 24

Capo IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 28 – Diritto di esercizio del mandato elettivo p. 25

Art. 29 – Divieto di mandato imperativo p. 26

Art. 30 – Partecipazione alle adunanze p. 26

Art. 31 – Astensione obbligatoria p. 27

Capo V – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 32 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali p. 28*
Art. 33 – Funzioni rappresentative p. 28

Parte III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – CONVOCAZIONE

- Art. 34 – Avvisi di convocazione p. 29*
Art. 35 – Termini di consegna degli avvisi..... p. 29
Art. 36 – Convocazione d’urgenzap. 30
Art. 37 –Contenuto degli avvisi p. 31
Art. 38 – Ordine del giorno.....p. 31
Art. 39 – Pubblicitàp. 32
Art.40 –Sedute consiliari p.32

Capo II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 41– Deposito degli atti p. 32*
Art. 42 – Adunanza di prima convocazione p. 33
Art. 43 – Adunanza di seconda convocazione p. 34

Capo III – PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE

- Art. 44 – Adunanze pubbliche p. 35*
Art. 45– Adunanze segrete p. 36
Art. 46 – Adunanze “aperte”p. 36

Capo IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 47 – Comportamento dei Consiglieri p.37*
Art. 48– Ordine della discussionep. 38
Art. 49– Comportamento del pubblico p. 38
Art. 50 – Ammissione di funzionari e consulenti in aulap. 39

Capo V – ORDINE DEI LAVORI

- Art. 51 – Comunicazioni – Interrogazioni p. 40*

<i>Art. 52 – Ordine di trattazione degli argomenti</i>	<i>p. 42</i>
<i>Art. 53 – Discussione –Norme generali</i>	<i>p. 42</i>
<i>Art. 54 – Questione pregiudiziale e sospensiva</i>	<i>p. 43</i>
<i>Art. 55 – Fatto personale</i>	<i>p. 44</i>
<i>Art. 56 – Termine dell’adunanza</i>	<i>p. 44</i>

Capo VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE

<i>Art. 57– La partecipazione del Segretario dell’adunanza</i>	<i>p. 45</i>
<i>Art. 58 – Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma</i>	<i>p. 45</i>
<i>Art. 59 – Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione</i>	<i>p. 46</i>

Parte IV – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Capo I – FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO

<i>Art. 60 – Criteri e modalità</i>	<i>p. 47</i>
---	--------------

Capo II – FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

<i>Art. 61 – Criteri e modalità</i>	<i>p. 48</i>
---	--------------

Parte V – LE DELIBERAZIONI

Capo I – COMPETENZA DEL CONSIGLIO

<i>Art. 62 – La competenza esclusiva</i>	<i>p. 49</i>
--	--------------

Capo II – LE DELIBERAZIONI

<i>Art. 63 – Forme e contenuti</i>	<i>p. 50</i>
<i>Art. 64 –Emendamenti</i>	<i>p. 51</i>

Capo III – LE VOTAZIONI

<i>Art. 65 – Modalità generali</i>	<i>p. 51</i>
--	--------------

<i>Art. 66 – Votazioni in forma palese</i>	<i>p. 52</i>
<i>Art. 67 – Votazioni per appello nominale</i>	<i>p. 53</i>
<i>Art. 68 – Votazioni segrete</i>	<i>p. 53</i>
<i>Art. 69 – Esito delle votazioni</i>	<i>p. 55</i>
<i>Art. 70 – Deliberazioni immediatamente eseguibili</i>	<i>p. 56</i>

Parte VI – ELEZIONI – NOMINE – DESIGNAZIONI – REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

<i>Art. 71 – Procedura per l’elezione</i>	<i>p. 56</i>
<i>Art. 72 – La mozione di sfiducia costruttiva</i>	<i>p. 57</i>

Capo II – NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA DI RAPPRESENTANTI

<i>Art. 73 – Competenza del Consiglio</i>	<i>p.57</i>
---	-------------

Parte VII – LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL’AMMINISTRAZIONE

Capo I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – PROMOZIONE – RAPPORTI

<i>Art. 74 –Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni p.</i>	<i>58</i>
--	-----------

Capo II – LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

<i>Art. 75 – Il diritto di informazione</i>	<i>p. 58</i>
<i>Art. 76 – Il referendum consultivo</i>	<i>p. 58</i>

Parte VIII – DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 77 – Entrata in vigore</i>	<i>p. 59</i>
<i>Art. 78 – Diffusione</i>	<i>p. 59</i>

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Regolamento - Finalità

- 1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dallo statuto, dal presente regolamento.*
- 2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.*

ART. 2

Interpretazione del regolamento

- 1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in scritto, al Sindaco.*
- 2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo la quale dovrà esprimersi in merito all'interpretazione.*
- 3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza; nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.*

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

2. In merito allo scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale si applicano le disposizioni dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, e ai rappresentanti degli organi d'informazione assicurando agli stessi la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Sindaco può stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario all'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione; il luogo non può essere mai fissato fuori del territorio del Comune.

5. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale e la bandiera dell'Unione Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 5

Presidenza delle adunanze

- 1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, se nominato.*
- 2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere anziano.*

ART. 6

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale.

- 1. In merito all'elezione del Sindaco e nomina della Giunta Comunale si fa espresso richiamo a quanto disciplinato all'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e al capo V del Titolo III dello Statuto.*

ART. 7

Compiti e poteri del Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.*
- 2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.*
- 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.*
- 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.*

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 8

Costituzione

- 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare; in caso di aggregazioni di partiti o gruppi possono essere costituiti gruppi autonomi.*
- 2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.*
- 3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più anziano secondo lo statuto.*
- 4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.*
- 5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.*
- 6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.*
- 7. Le dimissioni da Capogruppo devono essere comunicate per iscritto al Sindaco ed il gruppo dovrà provvedere entro la prima seduta del Consiglio*

Comunale a comunicare il nuovo capogruppo, in caso contrario si applica quanto contenuto al punto 3.

ART. 9

Conferenza dei Capi gruppo

- 1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.*
- 2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, argomenti di particolare interesse o delicatezza.*
- 3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.*
- 4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Alla riunione possono assistere i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.*
- 5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo.*
- 6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.*
- 7. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.*
- 8. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.*

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 10

Costituzione e composizione

1. In seno al Consiglio Comunale sono istituite le seguenti commissioni permanenti aventi competenze nelle materie a fianco di ciascuna indicate:

1° COMMISSIONE: Finanze-Programmazione-Servizi Generali.

2° COMMISSIONE: Urbanistica-Assetto del Territorio.

3° COMMISSIONE: Servizi Sociali-Culturali-Promozione.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese entro 90 giorni dal suo insediamento.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Ogni consigliere fa parte di una commissione; ogni commissione è costituita da consiglieri eletti dal Consiglio comunale con votazione palese, su designazione dei gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica.

In ciascuna commissione deve essere garantita la rappresentanza della minoranza consiliare ed in particolare, i tre consiglieri di minoranza devono essere eletti in numero di uno in ciascuna delle tre commissioni. Ogni commissione sarà costituita come segue:

1[^] e 2[^] Commissione n. 6 membri ciascuna

3[^] Commissione n. 5 membri

5. Ogni Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

ART.11

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.

2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro un mese da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la nomina del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Revisore dei conti.

4. Il Presidente o il Vice Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse anche su sollecitazione del Sindaco. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. La convocazione è effettuata dal Presidente o Vice Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dal Sindaco o dalla Giunta Comunale. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso trasmesso con le modalità previste dall'art. 34 , contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

7. Per l'esame di problemi riguardanti materie e competenze di più commissioni, il Sindaco, ha facoltà di indire riunioni congiunte delle stesse.

ART. 12

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ad eccezione di quelle sancite al successivo art.45, 1° comma. Alle riunioni possono essere invitati il Sindaco, gli assessori, gli organismi associati, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

4. I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla Commissione stessa.

ART. 13

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni hanno, in via ordinaria, compiti consultivi e referenti; esse devono, cioè, esaminare le singole questioni e proposte loro affidate dalla Giunta, dal Sindaco e dal Consiglio e riferire poi a quest'ultimo.

Le Commissioni, inoltre, affiancano l'attività degli assessori stessi nelle materie di rispettiva competenza. Le Commissioni, infine, possono promuovere la partecipazione popolare alla formazione degli atti. E' in loro facoltà svolgere indagini conoscitive e tenere rapporti consultivi,

nelle forme che di volta in volta verranno ritenute idonee, con i sindacati, le associazioni di categoria, gli organismi sociali di base, con esperti, rappresentanti del mondo culturale e così via al fine di acquisire gli elementi utili alla attività del Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. Decorso il termine di 10 giorni dalla data di assegnazione senza che le commissioni abbiano espresso il parere, gli argomenti potranno essere trattati nella seduta successiva del Consiglio, salvo quelli per i quali la Commissione abbia richiesto motivatamente una proroga, che di norma non potrà essere superiore ad ulteriori otto giorni e sempre che non sussistano particolari ed inderogabili motivi di necessità e d'urgenza.

Il Consiglio Comunale può stabilire di rinviare questioni in commissione, assegnando un termine per riferire.

4. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

ART. 14

Segreteria delle Commissioni

Verbale delle sedute

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dalla Giunta Comunale.

2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto insieme al Presidente.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse dal Sindaco, e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio e deve avvenire in tempo utile e comunque almeno entro il 2° giorno precedente a quello in cui gli argomenti verranno sottoposti all'esame del Consiglio.

CAPO V

COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI O COMMISSIONI DI INDAGINE

ART. 15

Commissioni d'inchiesta

- 1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.*
- 2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.*
- 3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.*
- 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.*

5. *La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.*

6. *Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.*

7. *Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.*

8. *Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.*

ART. 16

Commissioni di studio

1. *Per lo studio di problemi straordinari complessi il Consiglio Comunale può costituire con apposito atto, nel suo seno, commissioni speciali di studio, con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione di nomina sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.*

2. *La Commissione riferisce al Consiglio e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.*

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 17

Designazione e funzioni

- 1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza laddove presente deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.*
- 2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.*
- 3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.*

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 18

Riserva di legge

- 1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.*

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 19

Entrata in carica - Convalida

- 1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.*
- 2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione.*

ART. 20

Dimissioni

- 1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.*
- 2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.*
- 3. Nei riguardi del Consigliere comunale che ha presentato le dimissioni, esse sono immediatamente efficaci.*
- 4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e non vi è possibilità di una loro revoca o ritiro.*

5. *Il Consiglio Comunale , entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo.*

ART. 21

Decadenza e rimozione dalla carica

1. *Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi di legge.*

2. *Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del D.Lgs. 267/2000. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.*

3. *I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compaiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000.*

4. *Ai Consiglieri comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 267/2000.*

5. *Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.*

6. *La decadenza dalla carica di Consigliere avviene per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari per 3 sedute consecutive con le procedure previste.*

ART. 22
Sospensione dalle funzioni

- 1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000.*
- 2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.*
- 3. Per quanto riguarda la surrogazione e supplenza dei Consiglieri si applicano le norme di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000.*

CAPO III

DIRITTI

ART. 23
Diritto d'iniziativa

- 1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.*
- 2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.*
- 3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nei modi e nei tempi previsti dall'art.64.*

ART. 24

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

- 1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.*
- 2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco per essere inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.*
- 3. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta.*
- 4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.*
- 5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta all'interrogante nella successiva seduta del Consiglio Comunale.*
- 6. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.*
- 7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si*

conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 25

Richiesta di convocazione del Consiglio

- 1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine gli argomenti dagli stessi richiesti.*
- 2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.*
- 3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000.*

ART. 26

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

- 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.*
- 2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*
- 3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedono direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.*
- 4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.*

ART. 27

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso gli uffici competenti; contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Responsabile dell'Area presso cui è stata formulata la richiesta, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 Giugno 1962, n.604 e successive modificazioni.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 28

Diritto di esercizio del mandato elettivo

- 1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 267/2000.*
- 2. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri il gettone di presenza anche per il giorno successivo.*
- 3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.*
- 4. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.*
- 5. La misura del gettone di presenza è determinata con decreto del Ministero dell'Interno. Il gettone di presenza è dovuto agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.*
- 6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del Capoluogo del Comune definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonchè per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.*

7. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Comune, in conformità a quanto dispone il comma 5 art. 86 del D.Lgs. 267/2000, può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

9. In conformità a quanto stabilito nello Statuto, ogni consigliere dovrà comunicare mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio i propri redditi ed il proprio patrimonio personale all'inizio e alla fine del mandato.

ART. 29

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 30

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale ha il dovere di partecipare a tutte le adunanze del Consiglio; se non partecipa a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica; senza che sia pervenuta per iscritto una valida giustificazione dell'assenza, si dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza stessa. Qualora non sia pervenuta alcuna giustificazione scritta, il Sindaco dà notizia all'interessato dell'inizio del procedimento per la decadenza; il Consigliere entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso può far pervenire le sue giustificazioni. Qualora il Sindaco accerti la mancanza di giustificazione o l'assenza di un giusto valido motivo sottopone

al Consiglio Comunale la proposta di decadenza; quest'ultimo pronuncia la decadenza dalla carica di Consigliere.

2. In generale nel caso di assenza la giustificazione può anche avvenire prima della seduta del Consiglio Comunale mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia; servizio militare; seri motivi di famiglia; di lavoro o di studio; assenza dal Comune; altri gravi motivi.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dell'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

ART. 31

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendente o soggetti al controllo politico amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 32

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

- 1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio.*
- 2. Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alla minoranza; si procede alla nomina con la procedura del voto limitato e ciascun consigliere è invitato a votare un solo nome, restando eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.*
- 3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.*
- 4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.*

ART. 33

Funzioni rappresentative

- 1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.*
- 2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione Consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.*

3. *La Delegazione viene costituita dal Consiglio e nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.*

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 34 - Avvisi di convocazione

1. *La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, dal Presidente del Consiglio Comunale a mezzo di avvisi trasmessi ai Consiglieri, per mezzo dell'ufficio segreteria, tramite la via telematica espressamente richiesta da ognuno (posta elettronica certificata o fax) previo avviso telefonico, della convocazione stessa si dà adeguata pubblicizzazione sul sito web istituzionale del Comune.*
2. *Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci.*
3. *L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, di prima e può indicare l'eventuale seconda convocazione, e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.*
4. *L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata in via ordinaria o straordinaria o d'urgenza e se trattasi di seduta aperta.*
5. *Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.*

Art. 35 - Termini per la consegna degli avvisi

1. *Le convocazioni devono essere inviate nel rispetto dei seguenti termini:*
 - *almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le riunioni delle sessioni ordinarie;*

- almeno tre giorni prima di quello stabilito per le riunioni delle sessioni straordinarie;
- 2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui sono posti in discussione le linee programmatiche di mandato, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Sono sessioni straordinarie quelle in cui sono posti in discussione tutti gli altri argomenti, non esclusa la presentazione al Consiglio della proposta di bilancio di previsione.
- 3. I giorni previsti per l'invio degli avvisi debbono essere completamente liberi e non si computano in essi nè il giorno della consegna dell'avviso nè quello in cui ha luogo la seduta e non più di due giorni non lavorativi.
- 4. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.
- 5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, dovrà essere comunicato avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione.
- 6. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso, con l'elenco degli argomenti da trattare, nel rispetto del termine di cui al quarto comma del presente articolo.
- 7. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione determina la nullità della seduta; qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio cui era stato invitato a partecipare, tale nullità è da considerarsi sanata.

Art. 36 - Convocazione d'urgenza

- 1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di questioni, per le quali il rispetto dei normali termini di convocazione può comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
- 2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.
- 3. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad un altro giorno. Si applica il disposto del quinto comma dell'articolo precedente.

Art. 37 - Contenuto degli avvisi

- 1. L'avviso di convocazione deve necessariamente contenere:*
 - l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza o delle adunanze, nel caso siano programmate più sedute;*
 - l'indicazione se trattasi di riunione ordinaria o straordinaria o di urgenza;*
 - la data dell'avviso;*
 - l'ordine del giorno;*
 - l'eventuale indicazione delle questioni da discutersi in seduta segreta;*
 - la firma del Presidente del Consiglio.*

Art. 38 - Ordine del giorno

- 1. L'ordine del giorno del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio, salvi i casi di convocazione richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati o di convocazione d'urgenza.*
- 2. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano inserite nell'ordine del giorno.*
- 3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata e notificata con un anticipo di almeno 24 ore rispetto al giorno in cui è stata convocata la seduta.*
- 4. L'introduzione di nuovi argomenti, nel corso della seduta, è consentita solamente quando tutti i consiglieri presenti si dichiarino favorevoli all'inclusione dell'oggetto all'ordine del giorno, purchè non sia necessaria l'acquisizione dei pareri richiesti dalla Legge o da altra fonte normativa e che si tratti di discussioni in merito a problematiche conosciute solo successivamente alla convocazione del Consiglio Comunale.*
- 5. Gli oggetti inclusi all'ordine del giorno possono essere ritirati, dal Presidente del Consiglio che ne dà formale motivazione. Gli oggetti inclusi all'ordine del giorno possono essere rinviati o ne può essere modificato l'ordine di discussione su proposta del Presidente del Consiglio o di qualsiasi Consigliere, previo voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di interrogazioni, interpellanze e mozioni il rinvio o il ritiro deve ottenere il consenso del proponente.*

Art. 39 – Pubblicità

- 1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Comune negli stessi termini di cui all'art. 35 del presente regolamento.*
- 2. Il Presidente del Consiglio, laddove ne ravvisi l'opportunità, dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio, mediante l'affissione di appositi manifesti nel rispetto dei termini di cui all'art. 35 del presente regolamento.*

Art. 40 - Sedute consiliari

- 1. L'avviso di convocazione può contenere, tranne i casi di convocazione d'urgenza, oltre all'indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno entro il tempo massimo di otto giorni successivi alla prima.*

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE

ART. 41

Deposito degli atti

- 1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.*
- 2. Per la consultazione viene rispettato l'orario degli uffici.*
- 3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente 1° comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.*

—
4. *All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.*

5. *Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, e del conto consuntivo, devono essere comunicate e messe a disposizione dei Consiglieri nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità del Comune.*

ART. 42

Adunanze di prima convocazione

1. *Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.*

2. *L'adunanza si tiene all'ora fissata di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta aggiunto.*

3. *Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.*

4. *Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessari, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per un tempo massimo di trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel*

momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 43

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;*
- lo statuto delle aziende speciali;*
- la partecipazione a società di capitali;*
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;*
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;*
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;*
- i programmi di opere pubbliche;*
- il conto consuntivo;*
- i regolamenti;*
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;*
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.*

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti il cui invio ha

luogo con le modalità previste per la prima convocazione e non oltre il giorno antecedente alla seduta consiliare.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

Tali avvisi debbono essere inviati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 44

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 45.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 45
Adunanze segrete

- 1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.*
- 2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.*
- 3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.*
- 4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, eventualmente, i dipendenti od esperti che il Consiglio Comunale deve sentire in merito all'argomento di cui si discute, tutti vincolati al segreto d'ufficio.*
- 5. Il verbale della discussione intervenuta nel corso della seduta segreta, viene steso dal Segretario Comunale, non allegato alla relativa deliberazione e custodito, in forma riservata, dall'Ufficio Segreteria.*

ART. 46
Adunanze "aperte"

- 1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.*
- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione,*

della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.

–
3. *In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.*

4. *Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.*

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 47

Comportamento dei Consiglieri

1. *Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.*

2. *Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alla qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.*

3. *Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.*

4. *Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.*

ART. 48
Ordine della discussione

- 1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.*
- 2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.*
- 3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.*
- 4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.*
- 5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.*
- 6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.*
- 7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.*

ART. 49
Comportamento del pubblico

- 1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.*

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle direttive del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 50

Ammissioni di funzionari e consulenti in aula.

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 51

Comunicazioni - Interrogazioni

- 1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.*
- 2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.*
- 3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.*
- 4. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.*
- 5. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui si deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.*
- 6. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.*
- 7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il termine di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.*

8. *Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.*

9. *Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.*

10. *Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.*

11. *Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà data nella successiva seduta del Consiglio Comunale.*

12. *Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.*

13. *Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.*

14. *Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.*

15. *Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente la risposta scritta si intende richiesta l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.*

ART. 52

Ordine di trattazione degli argomenti

- 1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere e su decisione del Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.*
- 2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.*
- 3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.*

ART. 53

Discussione - Norme generali

- 1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.*
- 2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare al massimo per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.*
- 3. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.*
- 4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.*

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

ART. 54

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

—
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

ART. 55
Fatto personale

- 1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.*
- 2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.*
- 3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.*
- 4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.*
- 5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.*
- 6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.*

ART. 56
Termine dell'adunanza

- 1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.*
- 2. Nel caso in cui l'adunanza si protragga notevolmente e rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente propone di terminare l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.*

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE -

IL VERBALE

ART. 57

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni su richiesta del Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART. 58

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto dal Segretario Comunale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si

ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

ART. 59

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a

marginale od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale e custoditi dall'Ufficio Segreteria.

7. Il rilascio di copie, estratti dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale o del dipendente comunale responsabile Ufficio Segreteria.

PARTE IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

CAPO I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

ART. 60

Criteria e modalità

1. Il Consiglio Comunale esercita le competenze previste dalla legge e definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione.

3. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità per

esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

4. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; il Consiglio Comunale esamina detto programma che viene sottoposto a votazione.

5. Il Consiglio Comunale definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

CAPO II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

ART. 61

Criteria e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, verificando l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

1. bis. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 60; è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero emergere.

2. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

PARTE V

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART. 62

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza,

provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, esclusivamente per le variazioni di bilancio.

4. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

ART. 63

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

3. I pareri devono essere espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

5. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Ai sensi

dell'art.139 del D.Lgs. 267/2000 ai pareri obbligatori si applicano le disposizioni dell'art. 16 legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 64 – Emendamenti

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso l'Ufficio Segreteria almeno entro le ore 10,00 del giorno antecedente alla seduta o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta convocata sia festivo o non lavorativo, entro le ore dodici del giorno fissato per la seduta, fatte salve le eccezioni stabilite da norme di Legge o da altre fonti normative. Le proposte di emendamenti, sono esaminate dai Responsabili di Area competenti, al fine dell'apposizione dei prescritti pareri.

Qualora il Responsabile di Area competente ritenesse che gli emendamenti proposti richiedano un particolare approfondimento, può ritirare la propria proposta per ulteriore istruttoria.

2. Qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza gli emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati in adunanza. A tal fine è obbligatoria la presenza in aula dei Responsabili delle Aree interessate.

3. I precedenti commi non si applicano ad emendamenti a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che, non presentando la necessità di apposizione dei prescritti pareri di Legge, che possono essere sempre presentati nel corso della discussione

CAPO III

LE VOTAZIONI

ART. 65

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese, con le modalità di cui ai successivi articoli 67 e 68.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. *Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.*

4. *La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.*

5. *Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:*

a) *la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;*

b) *le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:*

- *emendamenti soppressivi;*
- *emendamenti modificativi;*
- *emendamenti aggiuntivi;*

c) *per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;*

d) *i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.*

6. *Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.*

7. *Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.*

ART. 66

Votazioni in forma palese

1. *Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.*

2. *Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.*
3. *Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.*
4. *La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.*
5. *I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.*

ART. 67

Votazione per appello nominale

1. *Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.*
2. *Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.*
3. *Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.*
4. *Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.*

ART. 68

Votazioni segrete

1. *La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.*

2. *Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:*

a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. *I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.*

4. *Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.*

5. *Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.*

6. *I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.*

7. *Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.*

8. *Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.*

9. *Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.*

10. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

11. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

12. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

13. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 69

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 70

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE VI

ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI -

REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 71

Procedura per l'elezione

1. L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta comunale sono regolati dagli articoli 46, 52 e 53 del D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto (Capo V - Titolo III).

ART. 72

La mozione di sfiducia costruttiva

- 1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.*
- 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.*
- 3. La mozione è inviata dai Consiglieri proponenti al Sindaco ed al Segretario Comunale che ne cura il deposito nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze straordinarie.*
- 4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.*
- 5. Se la mozione di sfiducia viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.*

CAPO II

NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

ART. 73

Competenza del Consiglio

- 1. Il Consiglio comunale provvede a definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.*

PARTE VII

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI

ART. 74

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità alla Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 75

Il diritto d'informazione

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto il Consiglio comunale, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento, garantisce il diritto di informazione e il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione.

ART. 76

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa dal 14 per cento del corpo elettorale, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.

3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dal regolamento speciale.

4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 77

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è ripubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

ART. 78

Diffusione

1. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

2. Copia del regolamento è inviata a tutti i Consiglieri neo-eletti.

3. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.